



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GAMBARO ANTONIO

Nella seduta del 18/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF, la ricorrente ha esposto di aver stipulato, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, con decorrenza 1/5/2009 per 120 rate mensili. Dopo il pagamento di 56 rate, la ricorrente estingue il prestito. L'intermediario, in sede di conteggio estintivo, ha rimborsato solo l'importo di 125,44 Euro per commissioni di gestione. La ricorrente ha, altresì, stipulato con un altro intermediario un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, con decorrenza 1/09/2009 per 120 rate mensili. Il credito di mutuante è stato ceduto all'intermediario convenuto con il presente ricorso. Dopo il pagamento di 52 rate, la ricorrente estingue il prestito. L'intermediario, in sede di conteggio estintivo, ha rimborsato solo l'importo di 68 Euro per commissioni di gestione.

La ricorrente lamenta la mancanza di trasparenza dei due contratti: le commissioni sono indicate in maniera opaca, con un elenco promiscuo, meramente esemplificativo, senza chiara distinzione di voci di costo remunerative, di attività up-front e recurring ed eludendo così i principi dettati dalla normativa in tema di trasparenza bancaria. Inoltre, con particolare riferimento al secondo contratto, nessuna voce riporta esplicitamente e



chiaramente i costi per attività di natura recurring (ad es. gestione e incasso rate), necessariamente presenti per la stessa natura del finanziamento.

Di conseguenza, la ricorrente, con riferimento ad entrambi i contratti, chiede il rimborso della quota non maturata delle commissioni finanziarie, accessorie e assicurative contrattualmente previste e già integralmente applicate dall'intermediario finanziatore in sede di erogazione del finanziamento.

A fondamento della propria pretesa, la ricorrente invoca l'art. 125 sexies TUB e, quindi, il diritto ad un'equa riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La ricorrente richiama altresì alcuni atti normativi secondari e pronunce ABF. L'intermediario, in sede di riscontro al reclamo, ha formulato una proposta transattiva (per l'importo di 429 Euro) rifiutata dalla ricorrente.

La ricorrente sottolinea che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la mancata restituzione della quota non maturata di commissioni comporta una modifica del tasso pattuito. Il tasso, infatti, varia in base al momento in cui le somme vengono restituite rispetto al momento dell'erogazione. Entrambi i contratti di finanziamento, stipulati dalla ricorrente, indicano dei tassi sotto soglia (8,01% e 12,30%). Ma tali tassi si riferiscono solo all'ipotesi in cui il prestito venga rimborsato alle scadenze pattuite. In caso di estinzione anticipata, infatti, il tasso concretamente applicato è diverso poiché il tasso previsto nel contratto cresce con il diminuire del tempo intercorso tra il momento dell'erogazione e il momento dell'eventuale estinzione anticipata. Per far sì che il tasso non vari in caso di estinzione anticipata, tutti i costi applicati inizialmente e presi in considerazione nel calcolo del tasso devono essere rimborsati nella loro parte non maturata. Ma entrambi i contratti oggetto di ricorso prevedono la non rimborsabilità delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata. Ne consegue che, a livello contrattuale, è stato convenuto, per l'eventualità di estinzione anticipata, un tasso diverso. In altri termini, i contratti non specificano che, in caso di estinzione anticipata, essendo escluso il rimborso della quota non maturata di commissioni, il tasso di interesse applicato è diverso da quello indicato. La ricorrente, nel testo del ricorso, indica alcune simulazioni di calcolo del tasso che sarebbe applicato in diversi momenti di estinzione anticipata del finanziamento, rilevando come in alcuni momenti la soglia di usura sia superata.

Pertanto, la ricorrente chiede al Collegio: a) in via principale, di accertare *“l'applicazione da parte dell'intermediario di un tasso che prevede la possibilità del pagamento di interessi usurari”* e, di conseguenza, di ordinare all'intermediario la restituzione di tutti gli interessi e costi legati ai due finanziamenti; b) in via subordinata, di ordinare all'intermediario resistente: con riferimento alla c.d. *“cessione del quinto”*, il pagamento di 1090,78 Euro, quota non maturata delle commissioni finanziarie, e di 321,60 Euro, per i premi assicurativi; con riferimento alla c.d. *“delega di pagamento”*, il pagamento di 390,74 Euro, quota non maturata delle commissioni finanziarie, di 2222,46 Euro per le commissioni accessorie, e di 505,18 Euro, per i premi assicurativi c) il pagamento degli interessi legali, dalla data del reclamo al momento dell'effettivo pagamento di quanto dovuto e il rimborso delle spese di assistenza tecnica necessaria al fine di superare le resistenze dell'intermediario.

L'intermediario, benché sollecitato, non ha inviato controdeduzioni.

## DIRITTO

Va stigmatizzata, anzitutto, la scarsa cooperazione dell'intermediario convenuto, il quale non ha inviato controdeduzioni e non è nuovo a simili negligenze.



La domanda principale della ricorrente non merita accoglimento essendo fondata su un equivoco.

Sostiene, infatti, la ricorrente che il TEG previsto dal contratto si accresce in caso di estinzione anticipata per effetto della mancata restituzione degli oneri accessori; ciò comporta che, secondo i suoi calcoli, almeno in alcuni periodi, sarebbe superato il tasso soglia previsto dalle disciplina di contrasto dell'usura e, pertanto, si renderebbe applicabile il disposto dell'art. 1815, 2° comma, c.c. ai sensi del quali tutti gli interessi divengono non dovuti. Questo ragionamento dimentica l' art. 1, 1° comma, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001 n. 24, secondo cui : *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti”*, sicché, è un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive come l'estinzione anticipata. Inoltre, è logicamente contraddittorio dare rilevanza ad una clausola del contratto la cui nullità nei confronti dei consumatori è acclarata e di cui la stessa ricorrente si avvale per formulare la domanda subordinata.

La domanda subordinata della ricorrente appare, invece, fondata. I calcoli da essa eseguiti appaiono corretti e conformi ai criteri da tempo seguiti da questo Collegio in casi strettamente analoghi la cui corrispondenza al diritto vigente è stata recentemente confermata dal Collegio di Coordinamento.

Non può essere presa in considerazione la domanda di rifusione delle spese, posto che esse non appaiono minimamente documentate. Infatti il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente”* In tale ottica, non basta asserire che la complessità della controversia e la resistenza del convenuto rendono necessario l'intervento di una difesa tecnica, occorre anche l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, e della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 4.530,76, oltre a interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO